

Decreto del Consiglio federale concernente l'autorizzazione per una sperimentazione del voto elettronico nel Cantone di Basilea-Città nell'ambito della votazione popolare federale del 13 febbraio 2011

del 24 novembre 2010

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 8a della legge federale del 17 dicembre 1976¹ sui diritti politici;
visto l'articolo 1 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 1975² sui diritti
politici degli Svizzeri all'estero;

visti gli articoli 27a–27p dell'ordinanza del 24 maggio 1978³ sui diritti politici;

viste le seguenti basi legali cantionali:

- § 6 e § 8a della legge elettorale del Cantone di Basilea-Città del 21 aprile 1994 (SG 132.100);
- ordinanza del Cantone di Basilea-Città del 26 maggio 2009 sulla sperimentazione del voto elettronico per gli Svizzeri all'estero (SG 132.150);

vista la Convenzione del 15 giugno 2009 tra il Cantone di Basilea-Città, il Cantone di Ginevra e la Confederazione Svizzera sulla possibilità di ospitare gli Svizzeri all'estero del Cantone di Basilea-Città nel sistema di voto elettronico del Cantone di Ginevra nell'ambito delle votazioni popolari federali;

esaminata una richiesta della Cancelleria di Stato del Cantone di Basilea-Città del 23 settembre 2010,

decreta:

1. La richiesta del Cantone di Basilea-Città del 23 settembre 2010 concernente l'autorizzazione per una sperimentazione del voto elettronico nell'ambito della votazione popolare federale del 13 febbraio 2011 soddisfa le esigenze dell'articolo 8a della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici, dell'articolo 1 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 1975 sui diritti politici degli Svizzeri all'estero e degli articoli 27a–27p dell'ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici.
2. La sperimentazione del voto elettronico viene approvata nella seguente misura:
 - a. per la votazione popolare federale del 13 febbraio 2011 gli Svizzeri all'estero con domicilio politico nel Cantone di Basilea-Città possono esprimere il voto a scelta in modo convenzionale o per via elettronica.

¹ RS 161.1

² RS 161.5

³ RS 161.11

Sono ammessi al voto elettronico gli Svizzeri all'estero domiciliati in uno degli Stati firmatari dell'Accordo di Wassenaar del 19 dicembre 1995/12 maggio 1996 («Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies») oppure in uno Stato membro dell'Unione europea, nonché in: Andorra, Cipro del Nord, Liechtenstein, Monaco, San Marino e Città del Vaticano;

- b. gli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto possono esprimere il loro voto tramite il sistema di voto elettronico del Cantone di Ginevra⁴ scelto dal Cantone di Basilea-Città. I dettagli della collaborazione tra i due Cantoni sono retti dalla Convenzione del 15 giugno 2009 tra il Cantone di Basilea-Città, il Cantone di Ginevra e la Confederazione Svizzera sulla possibilità di ospitare gli Svizzeri all'estero del Cantone di Basilea-Città nel sistema di voto elettronico del Cantone di Ginevra nell'ambito delle votazioni popolari federali;
 - c. il fine settimana della votazione l'urna elettronica verrà chiusa sabato 12 febbraio 2011 alle ore 12.00;
 - d. i voti espressi per via elettronica dagli Svizzeri all'estero del Cantone di Basilea-Città e i voti espressi in modo convenzionale vengono addizionati e, a condizione di regolare svolgimento, convalidati per il risultato federale dal Cantone di Basilea-Città;
 - e. il Cantone di Basilea-Città è responsabile della piena osservanza di tutti gli standard tecnici e procedurali minimi stabiliti nella richiesta;
 - f. la sperimentazione del voto elettronico interessa soltanto le votazioni federali.
2. Il presente decreto è approvato e pubblicato nel Foglio federale.
 3. Comunicazione al Consiglio di Stato del Cantone di Basilea-Città da parte della Cancelleria federale.

24 novembre 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

⁴ Cfr. FF 2010 7389